

Studi di **federalismi.it**
Rivista di diritto pubblico italiano
europeo e comparato

Beniamino Caravita

Ai margini della *dissenting opinion*

Lo "strano caso" della sostituzione
del relatore nel giudizio costituzionale



G. Giappichelli Editore – Torino

Comitato scientifico della collana «Studi di federalismi.it»

Direttore della collana: Beniamino Caravita

Segreteria scientifica della collana: Alessandro Sterpa

Coordinamento dell'area di diritto costituzionale: Nicolò Zanon

Coordinamento dell'area di diritto pubblico: Anna Maria Poggi

Coordinamento dell'area di diritto regionale: Giulio M. Salerno

Coordinamento dell'area di diritto costituzionale comparato: Tommaso E. Frosini

Coordinamento dell'area di diritto amministrativo: Maria Alessandra Sandulli

Coordinatore dell'area di diritto dell'economia: Mario Libertini

Coordinatore dell'area di diritto europeo: Carlo Curti Gialdino

Presidente del comitato scientifico: Sandro Staiano

Componenti: Luca Antonini; Mario Bertolissi; Paola Bilancia; Paola Bozzao; Luigi Carbone; Francesco Caringella; Massimo Carli; Paolo Carnevale; Riccardo Carpino; Luisa Cassetti; Stefano Ceccanti; Marcello Cecchetti; Alfonso Celotto; Giuseppe Cogliandro; Pasquale Costanzo; Carlo Curti Gialdino; Renzo Dickmann; Pasquale de Lise; Gisela Faerber; Antonio Ferrara; Gianmaria Flick; Enric Fossas; Tommaso Edoardo Frosini; Carlo Emanuele Gallo; Silvio Gambino; Stefano Grassi; Mario Libertini; Giuseppe Marziale; Daniela Morgante; Roberto Nania; Stefano Nespor; Filippo Patroni Griffi; Angelo Maria Petroni; Andrea Piraino; Giovanni Pitruzzella; Anna Maria Poggi; Johanne Poirier; Margherita Raveraira; Gianmichele Roberti; Renato Rordorf; Antonio Ruggeri; Marco Ruotolo; Giulio M. Salerno; Maria Alessandra Sandulli; Sergio Santoro; Hans Peter Schneider; Pietro Selicato; Giovanni Serges; Giuseppe Severini; Massimo Siclari; Alan Tarr; Lorenza Violini; Mauro Volpi; Robert Williams; Nicolò Zanon.

Per l'inserimento nella collana è necessario il giudizio positivo di un Comitato di lettura scelto dal Direttore, dal Presidente del Comitato scientifico, dal Coordinatore dell'area.

Beniamino Caravita

Ai margini della *dissenting opinion*

Lo “strano caso” della sostituzione
del relatore nel giudizio costituzionale



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2021 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-3821-6

ISBN/EAN 978-88-921-9478-6 (ebook - pdf)

Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Scienze politiche. Fondi Progetto di ricerca Ateneo "Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del giudice delle leggi tra Corti europee e giudici comuni".

Responsabile scientifico Prof. B. Caravita di Toritto.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

*con Iaia sempre
nel ricordo indelebile di Francesco
nella presenza entusiasmante di Andrea*

Introduzione

Sommario

1. Come la Corte stessa descrive il caso della sostituzione del relatore. – 2. Le disposizioni rilevanti. – 3. “Quante volte hai peccato, fratello?”.

1. *Come la Corte stessa descrive il caso della sostituzione del relatore*

«Con la decisione e con l’eventuale voto in camera di consiglio non si è ancora compiuto l’itinerario del giudizio della Corte. La pronuncia non c’è ancora, ci sarà solo nel momento in cui essa sarà stata scritta, approvata, firmata e il suo originale sarà stato depositato nella cancelleria della Corte. La fase che segue la decisione è dunque di grande rilievo: è in essa che prende corpo la motivazione della pronuncia (...) Normalmente è incaricato della redazione della sentenza (o dell’ordinanza) il giudice che è stato relatore della causa. Ma che succede se il relatore (come accade, non del tutto raramente) è rimasto in minoranza? La prassi quasi costante è che il relatore, pur dissenziente, scriva la sentenza, ovviamente esponendo motivazioni idonee a giustificare il dispositivo. *Qualche, rara, volta avviene che il relatore dissenziente, per ragioni di ‘coscienza costituzionale’, preferisca non redigere la sentenza: in questo caso il Presidente affida l’incarico di scriverla ad un altro giudice, scelto fra coloro che hanno condiviso la decisione, salvo che non intenda scriverla egli stesso*» (corsivo nostro)¹.

¹ Così nel sito web della Corte costituzionale, versione in rete il 31 gennaio 2021, *sub* voce “Come lavora la Corte – la redazione della pronuncia”.

Con queste parole, utilizzando l'aggettivo "rara"², viene descritta sulle pagine web della stessa Corte costituzionale l'evenienza della sostituzione del giudice relatore con un altro giudice che assume la funzione di "redattore". Le stesse relazioni annuali della Corte danno conto della sostituzione, pur cercando di confinarne «le risultanze in termini di assoluta episodicità»³.

Dell'evenienza viene data notizia, ma solo a partire dalla fine del 2006⁴, nell'epigrafe della decisione con la formula «udito, nella Camera di consiglio del ..., il giudice relatore x, che viene sostituito, per la redazione della sentenza (ordinanza), dal giudice y».

2. Le disposizioni rilevanti

Nella versione delle Norme Integrative del 16 marzo 1956, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1956, le norme rilevanti ai nostri fini erano l'art. 7, ai sensi del quale, decorso il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, il Presidente nomina un giudice per l'istruzione e per la relazione; l'art. 17, ai sensi del quale «all'udienza il giudice relatore espone le questioni della causa» e «dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono succintamente i motivi delle loro conclusioni»; infine l'art. 18, che originariamente così recitava:

«1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio. Alla deliberazione devono partecipare tutti i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa. 2. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano di età⁵; per ultimo vota il Presidente. 3. Dopo la votazione,

² Di casi "rarissimi" parla E. ROSSI, *Relatore, redattore e collegio nel processo costituzionale*, in P. COSTANZO (a cura di), *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 349.

³ Come ricostruiscono E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, VI ed., Giappichelli, Torino, 2018, p. 81.

⁴ Secondo G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Einaudi, Torino, 2005, p. 72, invece della non coincidenza tra relatore e estensore «nell'intestazione della decisione si dà sempre conto».

⁵ La previsione è stata modificata nel 2008, prevedendo che a votare per primo dopo il relatore sia il meno anziano di ruolo. In realtà, la vecchia previsione assicura-

la Corte nomina un giudice per la redazione dell'ordinanza o della sentenza, il cui testo è approvato dal collegio in camera di consiglio. 4. La data della decisione è quella dell'approvazione di cui al comma precedente. 5. Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal Presidente e *da tutti i giudici, senza menzione del giudice che le ha redatte* (corsivo nostro)⁶.

Nella dottrina l'ultimo comma veniva interpretato come un divieto di comunicare il nome dell'estensore della decisione e in ciò veniva individuata una ulteriore garanzia per l'indipendenza della Corte e dei suoi giudici⁷.

Nelle modifiche alle Norme integrative approvate il 7 luglio 1987, è stato modificato l'ultimo comma dell'art. 18, prevedendo che le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal Presidente «*e dal giudice nominato a norma del terzo comma*» (cioè dal giudice nominato per la redazione, che poteva essere lo stesso relatore o un giudice diverso)⁸. La *ratio* di questa scelta, almeno quella "alta", potrebbe essere quella data da Mortati, quando ricorda che il «divieto di far menzione (del nome dei redattori) ha come solo risultato d'indurre il pubblico dei lettori della sentenza ad attribuirne la stesura al giudice che risulta essere stato relatore, ed in conseguenza di ingenerare in questi (nell'ipotesi

va una collocazione privilegiata al giudice più giovane d'età, che spesso rimaneva tale per lungo tempo, garantendogli un ruolo quasi alternativo a quello del relatore, come ricorda a proposito di Paladin L. ELIA, *Corte costituzionale e principio di eguaglianza*. Atti del convegno in ricordo di Livio Paladin, Padova 2 aprile 2001, Cedam, Padova, 2002, p. 29, o come ricordava in alcuni colloqui personali Antonio Baldassarre.

⁶C. MORTATI, *Prefazione*, in C. MORTATI (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 1964, p. VI, sottolinea il carattere derogatorio di tale disposizione rispetto all'art. 118 delle norme di attuazione del c.p.c. secondo cui «la scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'art. 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente fra i componenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione», disposizione alla quale si richiama anche la giustizia amministrativa (v. art. 88 del Codice del processo amministrativo, che prevede la firma del Presidente e dell'estensore).

⁷A.M. SANDULLI, *L'indipendenza della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, ora in *Scritti giuridici*, I, *Diritto costituzionale*, Jovene, Napoli, 1990, p. 517.

⁸Su questa modifica v. A. PIZZORUSSO, *Dal "relatore" al "redattore" delle sentenze della Corte costituzionale*, in *Foro. it.*, 1988, I, pp. 1 ss.; R. CHIEPPA, *Sottoscrizione e redazione delle sentenze della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1987, pp. 2535 s., ambedue con accenti critici sotto il profilo del rischio di attenuazione della collegialità. Su queste modifiche v. anche R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-1989)*, Giappichelli, Torino, 1990, pp. 10 ss.

che egli, lungi dall'esserne stato autore, sia stato fieramente avverso all'opinione della maggioranza), quel tormentoso senso di disagio e di imbarazzo che suole accompagnare ogni specie di paternità putativa, facendo sorgere in lui una forte tentazione di violare il segreto della Camera di consiglio, e rendere nota la sua completa estraneità alla decisione adottata»⁹.

In verità, c'è una motivazione altrettanto – se non più – forte ed è legata al periodo del c.d. “smaltimento dell'arretrato”¹⁰, che avvenne sotto la presidenza Saja negli anni '87-89. Ci dice Baldassarre¹¹ che, nella fase di discussione per individuare, intorno alla metà del 1987, il nuovo presidente della Corte¹², Spagnoli chiese a Saja «un impegno concreto per risolvere il problema dell'arretrato». «Saja ... trovò l'idea di Spagnoli, non solo grande, ma fattibile e, in un successivo in-

⁹ C. MORTATI, *Relazione illustrativa della proposta di emendamenti dell'art. 18 “Norme integrative”* (presumibilmente 1966: Mortati era stato nominato giudice costituzionale nel 1960 dal Presidente della Repubblica Gronchi), ora in A. ANZON, *L'opinione dissenziente*. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta nei giorni 5 e 6 novembre 1993, Giuffrè, Milano, 1995, p. 394. Sulla datazione di questa proposta, v. A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo*, Jovene, Napoli, 2016, p. 336, nota 89.

¹⁰ Su cui sia concesso il rinvio a B. CARAVITA, *Alcune riflessioni sulla collocazione della Corte costituzionale nel sistema politico dopo la fase dello “smaltimento dell'arretrato”*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale ad una svolta*, Atti del convegno di Pisa del 5 maggio 1990, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 44 ss. Su questa fase, v. anche F. BONINI, *Storia della Corte costituzionale*, Nuova editoriale scientifica, Roma, 1996, pp. 313 ss. Se si vuole ragionare in termini di periodizzazione delle esperienze politico-istituzionali della Corte, è difficile non individuare in quegli anni 1988-89 un tornante particolarmente significativo.

¹¹ A. BALDASSARRE, *La Corte costituzionale ha cinquant'anni: l'esperienza dei suoi Presidenti*, in P. CARNEVALE-C. COLAPIETRO (a cura di), *La giustizia costituzionale fra memorie e prospettive: a cinquant'anni dalla pubblicazione della prima sentenza della Corte costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 201. (questo contributo, insieme ad altri è raccolto in un prezioso volume di “letteratura grigia”, a cura del servizio biblioteca della Corte costituzionale, *Testimonianze e riflessioni di alcuni giudici costituzionali sul periodo del loro mandato*, con nota di presentazione del Direttore, A. de Tura, Roma, ottobre 2014).

¹² Fu Giuseppe Ferrari, professore di diritto pubblico alla Sapienza e Direttore dell'Istituto di diritto pubblico della facoltà di Giurisprudenza della Sapienza ai tempi della nomina – da parte del Presidente Pertini nel 1980 – in Corte, lo sfidante di Saja alla Presidenza della Corte. La reazione di Ferrari alla vittoria di Saja fu aspra in una pagina dolorosa della storia della Corte e condusse all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del giudice e, infine, alle sue dimissioni. Sulla vicenda v. C. RODOTÀ, *Storia della Corte costituzionale*, Laterza, Bari, 1999, pp. 105 s.

contro tra noi tre, cui partecipò anche Franco Greco, si misero a punto le ‘tecniche’ per risolvere il problema dell’arretrato nel rispetto della legge: limitare la sottoscrizione delle decisioni al redattore e al Presidente (allora tutti i giudici dovevano firmare le decisioni)¹³; formare gruppi di tre giudici con compiti istruttori, in modo da presentare al plenum della Corte ogni caso con precise prefigurazioni del risultato¹⁴; aumentare provvisoriamente il numero degli assistenti presso ciascun giudice; istituire riunioni collegiali di tutti gli assistenti al fine di scambiarsi informazioni sui casi da decidere».

La nuova disposizione del 1987 pose allora (e pone tuttora oggi) importanti problemi in ordine al rischio di possibile diminuzione di collegialità, al pericolo di eccessiva specializzazione dei giudici, ai criteri di scelta del relatore (e poi anche del redattore) da parte del Presidente¹⁵: questi temi, pur legati alle problematiche generali del giudizio costituzionale e a quelle più particolari della sostituzione del relatore, non saranno di per sé specificamente approfonditi nell’ambito del presente scritto.

L’art. 7 è stato poi modificato prevedendo la possibilità della nomina di più giudici come relatori; l’art. 17 (ora 16) è sul punto immutato. L’art. 17, che ha preso il posto del precedente art. 18, modificato solo nel 2008¹⁶, e non toccato dalla riforma del 2020, prevede ora che «dopo la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze è af-

¹³ Questo profilo viene ricordato anche da Conso che collega la proposta, «subito accolta senza riserve», alle difficoltà derivanti «dal faticoso spostarsi dei funzionari di cancelleria qua e là per l’Italia, alla raccolta delle firme dei giudici non residenti a Roma» (in P. CARNEVALE-C. COLAPIETRO (a cura di), *La giustizia costituzionale fra memorie e prospettive*, cit., p. 195; In dottrina il collegamento è effettuato da A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti*, cit., p. 343.

¹⁴ I gruppi di lavoro furono sei, come ricorda Saja nella Relazione del 1987; chi scrive fece parte del gruppo di lavoro sul diritto regionale, al quale partecipavano i giudici Corasaniti, Baldassarre e Cheli. Corasaniti aveva anticipato la scelta dei due assistenti, chiamando chi scrive ad affiancare nel 1985 Roberto Preden quando Filippo Patroni Griffi lasciò il suo posto di assistente per andare al Tar Basilicata. Baldassarre abbandonò dal suo ingresso in Corte (1986) la prassi del segretario particolare, chiamando un terzo assistente al suo posto.

¹⁵ V. E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, *Giustizia*, cit., p. 72.

¹⁶ Versione del 7 ottobre 2008, in G.U. 7 novembre 2008, n. 261, su cui v. E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative per i giudici dinanzi la Corte costituzionale*, in *Diritto e società*, 2009, n. 1, pp. 113 ss.

fidata al relatore, salvo che, per *indisponibilità o per altro motivo*, sia affidata dal Presidente ad altro o più giudici» (comma 4); mentre il comma 6 dispone che «le ordinanze e le sentenze, il cui testo è stato approvato dal collegio in camera di consiglio, sono sottoscritte dal Presidente e dal Giudice *redattore*» (corsivi nostri).

La modifica del comma 4 formalizza la scelta di attribuire la redazione della sentenza al relatore, che prima era basata su un generico *gentlemen's agreement*, spostando sul Presidente anche la scelta del redattore, prima affidata alla Corte nel suo complesso. Il comma 6, prevedendo esplicitamente la firma del redattore, si limita a prendere atto di una tendenza che, già nell'ultimo decennio del secolo scorso, dopo la riforma del 1987, aveva iniziato a non apparire più eccezionale.

Il testo dell'art. 17, nella sua ultima versione, recita ora con l'intitolazione "*Deliberazione delle ordinanze e sentenze*":

«1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione devono partecipare i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa. 2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni. 3. Il relatore vota primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale. 4. Dopo la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o più giudici. 5. La data della decisione è quella dell'approvazione di cui al comma 3. 6. Le ordinanze e le sentenze, il cui testo è stato approvato dal collegio in camera di consiglio, sono sottoscritte dal Presidente e dal Giudice redattore».

3. "*Quante volte hai peccato, fratello?*"

Quante volte è accaduto che il giudice relatore non ha redatto la decisione? E, soprattutto, quante volte non ha voluto redigerla? E, infine, si può ancora definire questa evenienza "rara"? È questa veramente, come si è autorevolmente sostenuto, una «ipotesi estrema in cui entrano in campo ragioni di coscienza giuridica o di coscienza senza aggettivi e si ritenga necessario, per ragioni di onorabilità (prossime alla tentazione di dimissioni dal Collegio) di dover far rilevare la propria

estraneità ad una determinata decisione»¹⁷? Oppure rimane una vicenda di cui è difficile tracciare le coordinate, costituendo solo una scoordinata¹⁸, casuale e individualistica forma di *dissenting opinion*? Ferma tenendo la distinzione di questo fenomeno, in qualche modo istituzionalizzato, dal c.d. *dissent* di fatto, consistente nelle esternazioni del dissenso in via giornalistica o dottrinarie¹⁹, facciamo una prima indagine di tipo quantitativo, che – paradossalmente, nell’ampia produzione sul processo costituzionale – tuttora non è stata svolta in modo soddisfacente, giacché ogni volta è difficile orientarsi nella lettura delle decisioni della Corte²⁰.

Ad un primo conto, salve omissioni, errori, dimenticanze, i casi ufficiali (cioè registrati e riscontrabili attraverso le indicazioni che si ricavano dall’epigrafe, ovvero dalla sottoscrizione della sentenza) sembrerebbero, dal 1988 ad oggi, 87²¹: non tantissimi, specie se paragona-

¹⁷ Così, secondo una visione che l’analisi successiva dimostrerà non corrispondente alle vicende concrete, G. ZAGREBELSKY, *Luigi Mengoni, giudice costituzionale*, in *Jus*, 2002, p. 112.

¹⁸ Così anche G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, p. 154, che nel commentare la vicenda del rifiuto del relatore di essere anche redattore della sentenza affermano drasticamente che «non c’è nulla di ragionevole in ciò».

¹⁹ V. A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti*, cit., pp. 371 ss.; secondo A. PIZZORUSSO, *Osservazioni sullo strumento normativo richiesto per l’introduzione del dissenso nelle motivazioni delle decisioni della Corte costituzionale*, in A. ANZON, *op. cit.*, p. 59, «la divulgazione, da parte dei giudici costituzionali, di loro opinioni dissenzienti rispetto a pronunce della Corte, nell’ambito di pubblicazioni scientifiche o comunque in sedi non ufficiali, è già ora generalmente ammessa nella prassi».

²⁰ Cfr. da ultimo A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 68-69, nota 80, che viene introdotta con una prudente formula “senza pretesa di completezza” e dove vengono inserite anche alcuni ipotesi di sostituzione, non già nella redazione, bensì nella relazione in Camera di consiglio, sostituzione, effettuata “sentito e in accordo” (v. *infra* nt. 36). Parla di una cinquantina di casi A. CERRI, *Giustizia costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p. 62. Di una trentina di casi dal 2003 parla A. DI MARTINO, *op. ult. cit.*, p. 175. Solo per fare un altro esempio, l’ordinanza 369 del 2006, su cui v. *infra*, in *Giur. cost.*, 2006, p. 3831, viene erroneamente attribuita, come redattore, a Finocchiaro che invece era stato sostituito da Vaccarella. Ma soprattutto sono tutte le decisioni degli anni ’80 e ’90 ad essere sfuggite all’analisi della dottrina: personalmente mi è stato possibile individuarle grazie alla documentazione reperita presso la biblioteca della Corte costituzionale, la cui organizzazione, sotto la direzione di A. de Tura, è solidamente ed efficacemente al servizio dell’attività dei giudici costituzionali.

²¹ Si è scelto di inserire nella contabilità anche i due casi in cui il giudice Matta-

ti alla quantità di decisioni rese dalla Corte nel periodo 1988-2020, pari a 14.691 (tolti gli anni particolari dello smaltimento dell'arretrato abbiamo 75 casi su 12.930 pronunce)²², ma nemmeno una *quantité négligeable*, specie se si considera che si tratta di un fenomeno sostanzialmente stabile negli ultimi tre decenni (26 casi di sostituzione si sono verificati tra il 2010 e il 2020, 29 tra il 2000 e il 2009, 32 risalgono al periodo 1988-1999). I giudici coinvolti, come sostituiti o come sostituti, sono 53, alcuni dei quali con frequenze significative (ma, a ben guardare la lista dei nomi interessati, forse sono significative anche le assenze da questo possibile elenco), i Presidenti 26²³.

Ma una lettura quantitativa non basta, se non è accompagnata da un'analisi concreta e puntuale dei casi, esaminando le diverse questioni e tenendo nel dovuto conto le caratteristiche dei Presidenti e, soprattutto, dei giudici coinvolti. È quello che faremo nei paragrafi seguenti, limitandoci a riportare con pochissimi commenti passi delle sentenze della Corte e qualche citazione di dottrina ed evitando di

rella fu sostituito, come redattore, fu sostituito come redattore dal Presidente della Corte Criscuolo in ragione della sua elezione a Presidente della Repubblica, intervenuta tra l'udienza (o la camera di consiglio) e la redazione della decisione. Tale scelta è motivata dal fatto che, in ragione della formulazione generica dell'art. 17 e della mancanza di motivazione ufficiale, non è dato sapere se, tra i casi citati ovvero altri che possano essere sfuggiti, ve ne siano altri consimili in cui la sostituzione non è provocata dal dissenso. Per una scelta diversa, v. S. PANIZZA, *Could there be an Italian Way for introducing dissenting opinion? The decision-making process in the Italian Constitutional Court through discrepancies between the rapporteur judge and opinion-writer judge*, in N. ZANON-G. RAGONE (ed.), *The Dissenting Opinion. Selected Essays*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 109 (dove comunque si trova la segnalazione puntuale delle due decisioni). Non è stato invece inserito nella contabilità il caso fantasma di cui al Cap. II.6, nota 60.

²² La percentuale è dello 0.6%, vale a dire 2 casi ogni 300 pronunce, circa quindi mediamente due casi all'anno, con punte fino a 8 nel 1988 e 5 nel 2020.

²³ Si fa qui riferimento al Presidente del collegio giudicante, che non sempre era il Presidente della Corte, bensì solo, per qualsivoglia forma di impedimento del Presidente titolare, il Presidente dell'udienza; comunque, in ogni caso, in ragione della rapida circolazione dei Presidenti, il Presidente dell'udienza può non coincidere con il Presidente della Corte che, ai sensi dell'art. 6 N.I., aveva precedentemente individuato il relatore. Questi due *caveat* impediscono di trarre conclusioni sul rapporto tra ruolo del Presidente nella scelta del relatore e sua successiva sostituzione. Sul ruolo del Presidente v. G. AZZARITI, *Il ruolo del Presidente della Corte costituzionale nella dinamica del sistema costituzionale italiano*, in P. COSTANZO (a cura di), *L'organizzazione e il funzionamento*, cit., pp. 182 ss.; G. CERRINA FERONI, *Il Presidente della Corte costituzionale*, in *Diritto e società*, 1994, pp. 682 ss.

esprimere giudizi sul merito della questione, per cercare di individuare, se possibile, i punti di dissenso (se effettivamente esistenti, ma non è agevole l'individuazione)²⁴ tra l'originario relatore e la maggioranza della Corte: i risultati – che potranno essere apprezzati solo con la lettura dei casi riportati – non sono insignificanti e verranno commentati, nel loro complesso, nel capitolo conclusivo, in cui si farà inevitabilmente riferimento al delicato tema della *dissenting opinion*²⁵, rispetto al quale la (solo apparentemente piccola) vicenda della sostituzione del relatore nella redazione della decisione è strettamente connessa²⁶ e si trova in qualche modo ai suoi margini.

²⁴ Come si è appena notato in relazione al caso Mattarella, in realtà, non è possibile escludere *a priori* che alcuni casi di mancata coincidenza tra relatore e redattore siano dovuti non a casi di dissenso, ma ad altre motivazioni (indisponibilità fisica, difficoltà di diversa natura): ma anche questo è un punto debole della soluzione individuata dalle Norme integrative, così come concretamente attuata nella prassi della Corte.

²⁵ La dottrina è naturalmente imponente, a partire da C. MORTATI (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 1964; nonché dello stesso C. MORTATI, *Considerazioni sul problema dell'introduzione del dissent nelle pronunce della Corte costituzionale italiana* (1966), ora in ID., *Raccolta di scritti*, III, *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale italiana*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 858 s.; ma vedi anche almeno O.W. OLMES, *Opinioni dissenzienti*, Giuffrè, Milano, 1975, a cura di C. Geraci; A. ANZON, *L'opinione dissenziente*. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta nei giorni 5 e 6 novembre 1993, Giuffrè, Milano, 1995; S. PANIZZA, *L'introduzione dell'opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1998; S. CASSESE, *Lezione sulla cosiddetta "opinione dissenziente"* (2009), ora in ID., *Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 275 ss.; C. ASPRELLA, *L'opinione dissenziente del giudice*, Aracne, Roma, 2012; W. MASTOR, *Les opinions séparées des juges constitutionnelles*, Presses universitaires d'Aix-Marseille, Economica, Paris, 2015; A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali*, Jovene, Napoli, 2016; K. KELEMEN, *Judicial Dissent in European Constitutional Courts. A Comparative and Legal Perspective*, London, 2017; N. ZANON-G. RAGONE (ed.), *The Dissenting Opinion*, cit.; sulla tematica in generale, v. P. PASQUINO-B. RANDAZZO (a cura di), *Come decidono le Corti costituzionali (e le altre Corti)*, Giuffrè, Milano, 2009; nonché gli scritti di G. Gorla, citati *infra* nota 129. Sul tema si è sempre soffermato Zagrebelsky, di cui v., oltre i diversi testi citati *infra*, G. ZAGREBELSKY, *La Corte costituzionale italiana*, in P. PASQUINO-B. RANDAZZO, *op. ult. cit.*, pp. 59 ss.

²⁶ Fra gli altri, in questo senso, E. Malfatti-S. Panizza-R. Romboli, *op. cit.*, p. 83, pur con la notazione «che questa sorta di “via italiana” al dissenso all'interno delle pronunce della Corte costituzionale sembra costituire una prassi dall'impatto modesto».

